

N. 251219/06 R.G.

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO – PRIMO GRADO

Il Giudice designato;

Cia 101 P 6/06

letti gli atti ed i documenti di causa;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 28 Marzo 2006 ;

PREMESSO

- che con ricorso ex art. 700 C.P.C. "ante causam" l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" si rivolgeva al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che il Ministero del Lavoro aveva evidenziato, in sede di analisi di bilancio dell'istituto al 31.12.03, un saldo negativo, segnalando che secondo le previsioni attuariali che nei prossimi anni non vi sarebbe stata più sufficiente copertura per le prestazioni di competenza del detto istituto e che aveva quindi sollecitato l'INPGI ad intervenire sulle contribuzioni e/o sulle prestazioni ai sensi dell'art. 3 comma 12 L. n. 335/95;
- che l'istituto previdenziale aveva individuato la necessaria manovra , apportando opportune modifiche al proprio regolamento, con relativi effetti valutati in prospettiva positivamente dalle relazioni attuariali del 23.6.05 e del 24.1.06;
- che in sede di Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 30.6.05 sia la Federazione Italiana degli Editori (FIEG) sia la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) avevano condiviso l'operato dell'Istituto, accettando il contenuto delle riforme regolamentari espresse;
- che lo schema delle modifiche era stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI e successivamente, in data 1.7.05, dal Consiglio Generale del detto Istituto;

- che tale schema era stato trasmesso in data 6.7.05 sia alla FIEG che alla FNSI affinché le medesime parti sociali adottassero le relative determinazioni ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 509/94;
- che tali determinazioni non erano state ancora comunicate all'istituto ricorrente;
- che , per tali motivi, chiedeva al Giudice del Lavoro un provvedimento cautelare finalizzato alla fissazione di un termine per la comunicazione, da parte della FNSI e della FIEG , delle determinazioni di cui all'art. 3 comma 2 lett. B) D.Lgs, n. 509/94;
- che , fissata udienza per la comparizione delle parti, si costituiva nel termine concesso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana , deducendo che nessun comportamento illegittimo poteva essere addebitato alla medesima federazione, ma esclusivamente alla Federazione Italiana Editori Giornali e chiedendo, pertanto, che il giudice adito emettesse il richiesto provvedimento cautelare nei confronti della FIEG;
- che si costituiva altresì nel termine concesso la FIEG, deducendo l'"abnormità" del ricorso allo strumento di tutela cautelare, nonché la carenza del "fumus" e del "periculum" e chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alle spese anche per lite temeraria ex art. 96 C.P.C.
- che all'udienza del 28 Marzo 2006 il Giudice si riservava di provvedere;

OSSERVA

La domanda cautelare proposta da INPGI è inammissibile nonché infondata per molteplici ragioni. In primo luogo, come pure evidenziato da FIEG (v. punto 3.2 pag. 10 della memoria difensiva) , non è intelligibile – anche per carenza di allegazioni sul punto – la scelta del giudice del lavoro quale giudice tabellarmente competente per la domanda di merito.

Ebbene, nella fattispecie l'INPGI agisce per la tutela di interessi propri: vale a dire che il provvedimento d'urgenza viene richiesto esclusivamente per questioni di natura finanziaria che nulla hanno a che vedere con i "rapporti individuali di lavoro" di cui all'art. 409 C.P.C. né tanto meno con le prestazioni previdenziali di cui all'art. 442 C.P.C.

L'azione posta in essere in questa sede è rivolta alle due parti sociali ai sensi dell'art. 2043 C.C. (nelle conclusioni finali relative al giudizio di merito, si fa riferimento ad un'azione risarcitoria a causa di condotta illecita "rectius" in violazione di una norma di legge): non è ravvisabile, invero, alcun collegamento – neppure indiretto – con i rapporti individuali di lavoro dei giornalisti, né tanto meno l'INPGI può dirsi "titolare" degli interessi di ciascun giornalista iscritto ai fini delle prestazioni previdenziali.

Già tali considerazioni, dunque, paiono escludere la competenza funzionale del giudice del lavoro. Né, peraltro, sembra possibile qualificare questa controversia come di natura "collettiva" stante il coinvolgimento di associazioni sindacali: la L. n. 533/73 ha previsto esclusivamente controversie individuali di lavoro e solo con una normativa specifica è stata fissata la competenza del giudice del lavoro (v. art. 28 S.L.).

Per tali ragioni, dunque, la domanda cautelare risulta inammissibile dinanzi a questo giudicante.

◀ Anche poi a voler ritenere che la questione dibattuta in sede cautelare attenga ad interessi dei lavoratori, qui rappresentati dalla FNSI, la domanda non può comunque essere accolta per carenza del "fumus boni iuris".

Giova ricordare la natura "strumentale" ed "anticipatoria" del provvedimento cautelare, sicché questo risulta esperibile solo qualora il diritto dedotto nell'istanza cautelare debba (e possa) poi essere fatto valere in un processo ordinario a cognizione piena ed esauriente.

In sostanza, spetta al giudicante in questa sede di formulare un giudizio di "verosimiglianza" in ordine alla posizione giuridica soggettiva azionata in sede cautelare.

Tale conclusione non pare smentita dalle riforme sopravvenute (v. L. n. 80/05; L. n. 263/05; L. n. 52/06) e, in particolare, dalle modifiche sulla struttura del procedimento cautelare: infatti, anche nelle ipotesi in cui la sopravvivenza degli effetti della tutela cautelare non è subordinata alla tempestiva instaurazione del processo sul merito, ai sensi del novellato art. 669 octies C.P.C. e dell'art. 23 D.Lgs. 17.1.03 n. 5, la tutela cautelare resta distinta dalla tutela sommaria "tout court".

In sostanza, anche nel nuovo contesto normativo, appare escluso che il giudice possa concedere in via cautelare utilità che la parte non potrebbe conseguire neanche con l'integrale accoglimento delle pretese di merito.

Ciò posto, nel caso in esame l'INPGI chiede, sostanzialmente, che il Giudice in via d'urgenza imponga alla FIEG ed alla FNSI un termine di 15 giorni per le determinazioni di cui all'art. 3 comma 2 lett. B) D.Lgs. n. 509/94 relativamente allo "Schema di modifiche al Regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali dell'INPGI" trasmesso alle convenute con nota del 6.7.05, senza di che si dovranno ritenere implicitamente confermate le deliberazioni dell'Istituto.

Dovendo necessariamente qualificare l'azione promossa dall'INPGI, questa non può che essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 1183 e/o in quella di cui all'art. 2932 C.C., come peraltro concordemente dedotto dalle parti convenute.

Giova, a questo punto, esaminare la norma invocata al fine di verificare se, quanto meno in questa sede di sommaria cognizione, possa configurarsi in capo ad INPGI una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela.

Ebbene, il D.Lgs. n. 509/94 ha sostanzialmente disciplinato il procedimento di adozione e approvazione delle modifiche regolamentari (da parte degli Enti Previdenziali privatizzati) aventi effetti sulle prestazioni previdenziali, prevedendo all'art. 3 comma 2 lett. B) che per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (quale è quella gestita da INPGI) le delibere in materia di contribuzioni e prestazioni "sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale".

Dunque, il tenore letterale della norma appare evidente: all'Istituto è imposto di acquisire, in occasione dell'adozione di ciascuna singola deliberazione con effetti sulle condizioni di erogazione delle prestazioni previdenziali, le specifiche determinazioni delle associazioni di categoria.

Si tratta di un vincolo procedurale nell'iter della adozione e approvazione delle delibere: le determinazioni delle parti sociali, dunque, esprimono le indicazioni di massima entro le quali l'Istituto può muoversi nell'adozione delle deliberazioni di competenza.

Alla luce, allora, di tali considerazioni è chiaro che la norma invocata da INPGI persegue uno scopo esattamente opposto a quello qui si vorrebbe tutelato: in sostanza, per poter invocare il disposto di cui all'art. 1183 C.C. deve apparire sussistente un obbligo in capo alle parti sociali di "collaborare" al procedimento con l'espressione delle proprie determinazioni.

Piuttosto, pare configurarsi la situazione opposta: l'istituto, cioè, deve eseguire e non prevenire le decisioni che competono alle parti sociali.

Eguale, non pare ravvisabile alcun obbligo in capo alle parti sociali sì da poter applicarsi il disposto di cui all'art. 2932 C.C., essendo peraltro assenti gli elementi essenziali della volontà negoziale.

Infine, non pare condivisibile la doglianza di INPGI, che si dichiara impossibilitato a procedere nelle proprie determinazioni: in primo luogo, giova ricordare il ruolo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (unitamente agli altri Ministeri di fatto interessati) quale organo di vigilanza anche sulle delibere in materia di contributi e prestazioni (v. art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 509/94): trattasi, dunque, di un organo dello Stato al quale l'INPGI ben può rivolgersi sia per un intervento (proprio in virtù dei poteri di vigilanza) finalizzato al superamento della fase di "stasi" qui direttamente denunciata (senza alcun esperimento serio e concreto di "tentativo di conciliazione") sia per un controllo successivo nei confronti di una deliberazione che venga comunque adottata anche senza la partecipazione attiva delle parti sociali.

Il detto Ministero, infatti, ha certamente il potere-dovere di "approvare" gli atti dell'istituto, ivi comprese le delibere di riforma qui in discussione, facendole proprie ed assumendosene la responsabilità lì ove ritenga che l'iter procedurale sia stato comunque osservato.

L'episodio di annullamento, peraltro, lamentato da parte ricorrente non pare conferente al caso di specie e, comunque, ha riguardato solo una parte del deliberato che, per il resto, è stato considerato valido.

Pertanto, non sembra riscontrabile - in questa sede di sommaria cognizione - una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela in capo ad INPGI, con conseguente carenza del "fumus".

La domanda cautelare, poi, risulta carente anche sotto il profilo del "periculum in mora".

L'INPGI agisce in sede cautelare affermando espressamente la necessità di tutelare i propri equilibri finanziari, secondo l'obbligo impostogli dal D.Lgs. n. 509/94, al fine di evitare il commissariamento.

Ebbene, già tale prospettazione della domanda evidenzia come l'istituto, neppure in via indiretta, agisca per la tutela degli interessi facenti capo alle parti sociali qui convenute.

Ciò posto, dalle allegazioni contenute nel ricorso cautelare non emerge alcuna situazione di pregiudizio imminente ed irreparabile.

In primo luogo, l'insorgere di uno "squilibrio finanziario" non pare evento suscettibile di verificarsi nell'immediato futuro: il definitivo collasso finanziario è "previsto" nel 2034 (anno entro il quale pare assai verosimile che una controversia con cognizione piena sia stata definita) mentre all'anno 2007 viene imputata esclusivamente una "diminuzione" del patrimonio totale, senza però che vi sia alcuna prova attendibile che solo con le invocate riforme dell'ordinamento previdenziale dell'istituto potrà evitarsi tale problema finanziario.

In sostanza, anche dalle allegazioni contabili non pare possa desumersi – in questa sede di sommaria e limitata cognizione – che le riforme volute dall'INPGI siano la "conditio sine qua non" per la perfetta tenuta finanziaria dell'istituto stesso di qui al 2034.

Inoltre, proprio dallo studio attuariale allegato dall'istituto ricorrente emerge che in assenza di dette modifiche l'indice di garanzia scenderebbe solo nel 2016, in tempi dunque perfettamente compatibili con la normale durata di un giudizio di merito e comunque non imminenti come richiesto dall'art. 700 C.P.C. qui azionato.

Alla luce, allora, di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso cautelare va respinto.

Quanto alle spese di lite, non pare configurabile la lite temeraria invocata da FIEG alla quale, comunque, vanno rfuse le spese di lite per il principio della soccombenza, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.

Quanto a FNSI, invece, deve disporsi una compensazione delle spese di lite, prendendo pure atto di una difesa che appare irrituale, non essendosi la Federazione limitata a formulare le proprie difese (negando ogni responsabilità) ma avendo sostanzialmente espresso un inammissibile intervento "ad adiuvandum" in favore di INPGI, chiedendo a sua volta (con domanda autonoma, ma inammissibile con la forma della memoria difensiva, essendo piuttosto necessario un ulteriore ricorso) l'emissione del provvedimento già chiesto da INPGI.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso cautelare;

condanna I.N.P.G.I. alla rifusione, in favore di F.I.E.G., delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 4.025,00 oltre IVA e CAP come per legge;

compensa le spese di lite nei confronti di F.N.S.I.;


Si comunichi

Roma li 28 Marzo 2006

IL CANCELLIERE CI

IL GIUDICE
SSAM. DELL'UDONNE
[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria
Roma, li 30.3.2006



IL CANCELLIERE CI
S.M. Cocl

PA
30.5.06